

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 26/11/2021

FATTO

Il ricorrente si rivolge all'ABF, dopo aver invano proposto reclamo, per lamentare, con riferimento a nn. 1 BFP, serie Q/P, il mancato rimborso delle somme spettanti a termini dei rendimenti stampigliati sul retro.

In particolare il ricorrente afferma:

- di essere intestatario di nn. 1 BFP: serie Q/P; n. progressivo: ***.452; sottoscritto in data 30/03/1988;
- di aver ricevuto un rimborso pari € 11.176,03 in data 11/06/2018;
- di vantare il diritto al maggior rendimento stampigliato sul retro dei titoli, con riguardo all'ultimo decennio di fruttuosità dei titoli e al netto di quanto ricevuto.

Domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute.

L'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva *ex adverso* quanto segue.

- Preliminarmente, la resistente eccepisce che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientra nella competenza dell'Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto un asserito vizio genetico del contratto, censurando la corretta applicazione del

meccanismo di eterointegrazione legale previsto dall'art. 1339 c.c. Ne discenderebbe, dunque, una duplice inammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell'incompetenza per materia e di quella temporale.

- Con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, a seguito dell'apposizione del timbro "Q/P" la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti la serie Q, istituita con apposito decreto 13.6.1986, così che il rendimento del buono è stato calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto.
- Il timbro "Q/P" non indica il rendimento dell'ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo periodo temporale, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull'interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie P). Sul punto, la resistente cita diverse pronunce di merito, nonché la nota del MEF datata 15.2.2018, che accertano la legittimità del suo operato.
- Inoltre, il decreto 13.6.1986 ha imposto all'intermediario di portare a conoscenza dei sottoscrittori, mediante il timbro in questione, soltanto i nuovi tassi della serie Q ma non anche l'importo delle somme da rimborsare. Al riguardo, e come può notarsi in ogni modulo di BFP, il riferimento ai "tassi" riguarda esclusivamente il primo ventennio del titolo. Infatti, per quanto attiene l'ultimo decennio, ogni modulo di BFP indica soltanto il valore monetario delle somme da rimborsare, riferito a ciascun bimestre.
- Pertanto, nessun affidamento legittimo può essere stato ingenerato in capo al ricorrente circa il diverso rendimento reclamato ora innanzi all'Arbitro.

L'intermediario resiste per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente vanno affrontate le eccezioni in rito articolate dall'intermediario.

L'intermediario afferma che il ricorso proposto è irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza, avendo ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni emessi precedentemente al 2009.

In proposito il Collegio di Roma ha già chiarito la propria posizione. *"In via preliminare, l'intermediario eccepisce la carenza di competenza dell'ABF sul piano temporale, poiché i fatti contestati risalgono a una data anteriore al 1°1.2009.*

L'eccezione non merita accoglimento. In caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre infatti avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014). Nel caso di specie, la ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1°1.2009, e più precisamente il 12.8.2019, quando ella si è vista rifiutare dall'intermediario il rimborso dei BPF di cui si tratta a causa della prescrizione che era maturata nel frattempo: è quindi da quel giorno che, ai sensi dell'art. 2947 c.c., decorre il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno esercitata nel

presente giudizio. La competenza di codesto Arbitro non può pertanto essere negata". cfr. Collegio di Roma, dec. n. 11045/2020

Tale principio è suscettibile di applicazione anche – e *a fortiori* – all'ipotesi di controversia riguardante la modalità di calcolo dei rendimenti all'atto della richiesta di rimborso del buono, ferma la validità del titolo.

Quanto alla competenza per materia, l'intermediario eccepisce che non rientrano nella competenza Abf le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

L'eccezione, già sollevata in tempi meno recenti, è stata respinta dai Collegi (di recente, cfr., *ex multis*, Coll. di Roma, dec. 2294/21), in conformità a quanto già statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5674/2013: *"[...] Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".*

Anche tale eccezione è dunque destituita di fondamento.

Nel merito occorre rammentare che:

- l'art. 173 del D.P.R. 156/1973 stabilisce che *"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie"*¹;
- secondo consolidato orientamento dell'Arbitro:
 - qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, *"si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...] In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso"* (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 15200/18);
 - allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr., *ex multis*, Coll. di Roma dec. n. 10738/18);
 - tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando *"l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo*

cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (ex multis, cfr., ex multis, Coll. di Roma dec. n. 19053/18);

- in ogni caso, deve ritenersi che *"in difetto di una stampigliatura leggibile, l'eterointegrazione del contratto non ha luogo"* (cfr., ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 15916/18);

- in particolare, con riguardo ai buoni della serie Q si rammenta che:

- con riguardo all'ultimo decennio di rendimenti, il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/2020), chiamato a pronunciarsi in riferimento al caso di buoni emessi su modulistica della serie P sui quali è stato apposto recante i tassi della serie Q solo fino al 20° anno, ha confermato l'applicazione dei tassi originariamente stampigliati, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 (v. *infra* Appendice) rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, e ha pronunciato il seguente principio di diritto: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli"*.

Ciò premesso, nel caso di specie si osserva che:

- il buono risulta sottoscritto su modulo appartenente alla serie P;
- risulta apposto timbro leggibile indicante "serie Q/P" sul fronte del buono e sul retro è riportato un timbro modificativo dei rendimenti per i primi venti anni
- in particolare con riferimento al periodo successivo al 20° anno non risulta apposto un timbro modificativo dei rendimenti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA